

La rivista delle operazioni straordinarie n. 6/2020

Conferimento dell'intero patrimonio di una Srl in un'altra Srl: l'operazione è nulla se disposta dal solo amministratore

di Valerio Sangiovanni – avvocato in Milano e Rechtsanwalt in Francoforte sul Meno

Una recente sentenza del Tribunale di Roma consente di riflettere su alcuni aspetti delle operazioni straordinarie. Viene costituita da un'amministratrice in corso di revoca una nuova società nella quale viene conferito l'intero patrimonio della prima società. Il Tribunale di Roma ritiene che l'amministratrice, seppur in corso di revoca dal suo incarico al momento della costituzione della nuova società, rivestisse ancora la qualità di amministratrice, non essendo stata iscritta nel Registro Imprese la nomina del nuovo amministratore. Tuttavia l'operazione di conferimento dell'intero patrimonio della prima società nella seconda società viene dichiarata nulla, per avere modificato sostanzialmente l'oggetto sociale della prima società in assenza di una previa decisione dei soci in tal senso. Un conferimento siffatto, che svuota la società conferente di patrimonio, è possibile solo previa espressione favorevole del consenso dei soci ai sensi dell'[articolo 2479](#), comma 2, n. 5, cod. civ..

La fattispecie affrontata dal Tribunale di Roma nella sentenza del 27 gennaio 2020

Una recente sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, offre lo spunto per approfondire il tema dei conferimenti in società e degli effetti che tali conferimenti possono avere sugli assetti della società conferente e della società conferitaria. Si premette subito che l'operazione di conferimento viene considerata nulla dal giudice, per tutti i motivi che si andranno ad analizzare.

Prima di tutto, però, è necessario illustrare i dettagli del caso concreto. Il signor Demetrio (nuovo amministratore della società conferente) e la società E. Srl (società conferente) instaurano un giudizio davanti al Tribunale di Roma al fine di sentire accertare la nullità dell'atto unilaterale di costituzione di 8 Srl (società conferitaria) e comunque di dichiarare la nullità dell'atto di conferimento nella neo-costituita società dei beni immobili già appartenenti alla società attrice (la conferente).

A fondamento della domanda, gli attori rappresentavano che, nel corso dell'assemblea del 15 luglio 2016 di E. Srl, la signora Carla nominava sé stessa quale amministratore unico della società E. Srl.

In data 19 settembre 2016 veniva nominato quale nuovo amministratore della E. Srl il signor Demetrio.

In data 3 ottobre 2016, prima dell'iscrizione nel Registro Imprese della nomina del signor Demetrio quale nuovo amministratore della prima società, veniva costituita una seconda società (la 8 Srl). La costituzione di 8 Srl veniva posta in essere dalla signora Carla, quale amministratrice revocanda della prima società, senza informare l'assemblea e i soci della prima società conferente.

Il capitale sociale di 8 Srl veniva interamente sottoscritto dal socio unico E. Srl per una quota di 10.000 euro, pari al 100% del capitale.

Poi la signora Carla conferiva nella neocostituita 8 Srl una palazzina (al valore dichiarato e stimato di 600.000 euro) composta da 17 unità immobiliari. Con detto atto, dunque, la signora Carla conferiva nella 8 Srl non solo la totalità del capitale sociale della E. Srl ma anche un complesso immobiliare a titolo di riserva di conferimento.

Successivamente venivano deliberati 2 aumenti di capitale di 8 Srl, e precisamente:

in data 6 ottobre 2016, veniva deliberato un primo aumento del capitale da 10.000 a 45.000 euro, il cui valore di 35.000 euro veniva sottoscritto da Carla in proprio;

in data 25 ottobre 2016, veniva deliberato un secondo aumento di capitale da 45.000 a 75.000 euro, questa volta con la sottoscrizione di 30.000 euro da parte del signor Davide, figlio di Carla.

Alla luce di questa pluralità di operazioni (conferimenti + aumenti di capitale), E. Srl si trova infine a detenere solamente il 14,29% del capitale sociale di 8 Srl, mentre la signora Carla detiene una seconda quota pari al 50% del capitale e il signor Davide una terza quota pari al 35,71% del capitale. Nel caso deciso dal Tribunale di Roma, gli attori sono il signor Demetrio (ossia il nuovo amministratore della società conferente) e la società E. Srl (società conferente), i quali deducono la nullità dell'atto di costituzione di 8 Srl e dei conferimenti effettuati in quest'ultima società (in danaro e in natura, sotto forma di compendio immobiliare).

I convenuti sono la signora Carla (ossia la prima amministratrice della società conferente, nonché socia della società conferitaria in virtù della sottoscrizione dell'aumento di capitale di quest'ultima) nonché il signor Davide (figlio di Carla, nonché socio della società conferitaria in virtù della sottoscrizione dell'aumento di capitale di quest'ultima). Viene convenuta in giudizio anche 8 Srl.

Il Tribunale di Roma accoglie la domanda degli attori e dichiara la nullità del conferimento operato da E. Srl nella società 8 Srl e avente a oggetto soprattutto i beni immobili di proprietà della prima società.

L'iscrizione della nomina e della revoca degli amministratori nel Registro Imprese e il compimento di operazioni straordinarie

Gli attori, ossia la società conferente e il nuovo amministratore (Demetrio) della società conferente, chiedono che venga dichiarata l'inefficacia della costituzione della seconda società nonché dei conferimenti effettuati in quest'ultima società perché – nel momento in cui furono realizzate queste operazioni – la signora Carla non era più amministratrice della prima società, essendo stata revocata da detta carica con delibera assembleare.

Va premesso che la disciplina della Srl sulla revoca degli amministratori è alquanto scarna. L'unica disposizione che ne tratta è l'[articolo 2476](#), comma 3, cod. civ., secondo cui *“l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi”*¹.

Come si può notare, la disposizione tratta 2 aspetti separati: l'azione di responsabilità e la revoca. Per quanto riguarda la revoca, la norma si riferisce alla sola revoca “cautelare”, senza preoccuparsi della revoca “ordinaria” dell'amministratore. Considerato che i soci nominano gli amministratori ([articolo 2479](#), comma 1, n. 2, cod. civ.), si deve ritenere che detti amministratori possano anche revocare “ordinariamente” (ossia al di fuori di un procedimento cautelare) gli amministratori. Il senso dell'articolo 2476, comma 3, cod. civ. è dunque quello di dire che, in aggiunta alla possibilità che i soci revochino ordinariamente gli amministratori, sussiste la possibilità anche per il singolo socio di chiedere la revoca cautelare degli amministratori. In presenza di gravi irregolarità, il socio agisce nell'interesse della società e, anche se detiene una partecipazione minima, è in grado di far estromettere l'amministratore. Nel caso affrontato dal Tribunale di Roma, la revoca della prima amministratrice avviene mediante delibera dell'assemblea, e dunque in un contesto stragiudiziale. Si noti che la revoca dell'amministratore di Srl può avvenire sia in presenza di giusta causa sia in assenza di giusta causa. Secondo la giurisprudenza prevalente, alla revoca dell'amministratore di Srl trova difatti applicazione l'[articolo 2383](#), comma 3, cod. civ., secondo cui *“gli amministratori ... sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo ... salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”*. Spetta dunque al giudice, se viene investito della questione, valutare se sussista o meno

¹ In tema di revoca degli amministratori di Srl cfr. P. Butturini, *“I presupposti per la revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l.”*, in Riv. dir. soc., 2019, II, pag. 157 e ss.; F. Riganti, *“Buchi neri, amministratori di s.r.l. e tutela cautelare”*, in Giur. it., 2016, pag. 902 e ss.; M. Spadaro, *“Ancora sulla revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l.: gli orientamenti del Tribunale di Milano e la strumentalità al merito di rimozione giudiziale”*, in Società, 2017, pag. 1152 e ss..

una giusta causa per la revoca². Se non vi è giusta causa, l'amministratore ha diritto al risarcimento del danno.

Nel giudizio, tuttavia, non vengono contestate le ragioni della revoca, ossia la sussistenza o meno di una giusta causa. Il punto controverso è diverso ed è se la revoca sia immediatamente efficace (con la delibera assembleare di revoca) oppure se si debba attendere la nomina di un nuovo amministratore e soprattutto l'iscrizione nel Registro Imprese della nuova nomina affinché la revoca abbia effetto.

Il Tribunale di Roma esamina la cronologia degli eventi, che è la seguente:

- 19 settembre 2016: atto di revoca dell'amministratrice (Carla);
- 20 settembre 2016: iscrizione nel Registro Imprese dell'atto di revoca;
- 3 ottobre 2016: costituzione della seconda società;
- 6 ottobre 2016: primo aumento di capitale della neo costituita società;
- 25 ottobre 2016: secondo aumento di capitale della neo costituita società.

La domanda degli attori viene rigettata perché la data rilevante è quella del 3 ottobre 2016, nella quale veniva costituita la nuova società. A quella data, vero è che la vecchia amministratrice (Carla) era stata revocata, ma la nomina del nuovo amministratore (Demetrio) non era ancora stata iscritta nel Registro Imprese³. Secondo il Tribunale di Roma, dal momento che l'iscrizione nel Registro Imprese segna il momento in cui il nuovo amministratore entra in carica e dispone dei necessari poteri, al 3 ottobre 2016 risultava ancora in carica la prima amministratrice, la quale dunque aveva i poteri per compiere le operazioni (salvo quanto si dirà, nel prosieguo, in merito alla necessità del consenso dei soci per un conferimento totalitario).

Per comprendere il ragionamento del Tribunale bisogna considerare l'[articolo 2475](#), comma 2, cod. civ. sulla "amministrazione della società". La disposizione, a dire il vero, si limita a rinviare a quanto previsto per la Spa, statuendo che *"all'atto di nomina degli amministratori si applicano il comma 4 e 5 dell'articolo 2383"*. L'[articolo 2383](#), comma 4, cod. civ., a sua volta, prevede che *"entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel Registro Imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente"*.

Nel caso di specie, la procedura di iscrizione del nuovo amministratore (Demetrio) nel Registro Imprese non si era ancora perfezionata al 3 ottobre 2016 (data della costituzione della nuova società), così che risultava

² Cassazione n. 2037/2018, ha stabilito che le ragioni che integrano la giusta causa devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di altre ragioni.

³ Sull'efficacia delle iscrizioni nel Registro Imprese cfr. G. A. Rescio, "Gli effetti dell'iscrizione nel Registro Imprese", in Riv. dir. comm., 2018, II, pag. 39 e ss..

ancora in carica la prima amministratrice (Carla), la quale era autorizzata – secondo la sentenza in esame - ad agire per la prima società e dunque a porre in essere la costituzione della seconda società.

La questione giuridica affrontata è dunque, in caso di successione fra un primo e un secondo amministratore, quando il primo cessa dai propri poteri e quando il secondo inizi i propri poteri. Al riguardo, la disciplina della Srl è lacunosa. E anche la pronuncia non si dilunga sulla questione della prevalenza dell'aspetto sostanziale (ossia la delibera di revoca e di nuova nomina) oppure dell'aspetto formale (ossia l'iscrizione degli atti di revoca e di nuova nomina nel Registro Imprese), salvo affermare senza particolari argomentazioni che - per il passaggio dei poteri dal primo al secondo amministratore - è decisiva l'iscrizione nel Registro Imprese.

In realtà, la soluzione del Tribunale di Roma non pare conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.

Infatti, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, ciò che rileva è la delibera assembleare (e non la successiva iscrizione nel Registro Imprese)⁴. Secondo questa pronuncia la legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio, nel caso di revoca dell'amministratore di una Srl e contestuale nomina di un nuovo amministratore, spetta a quest'ultimo e non al primo, a prescindere dall'iscrizione della nomina e della revoca nel Registro Imprese, che è adempimento di natura dichiarativa e non costitutiva. Questo orientamento è difforme rispetto alla sentenza in esame in quanto per il Tribunale di Roma rileva (non la delibera, ma) la successiva iscrizione nel Registro Imprese.

Anche secondo un'altra sentenza della Corte di Cassazione, l'avvicendamento degli organi sociali è valido ed efficace fin dal momento dell'adozione della delibera dell'assemblea⁵. Se il Tribunale di Roma avesse seguito questo indirizzo, avrebbe dovuto concludere che la prima amministratrice non era più tale e dunque non aveva i poteri per compiere l'operazione di costituzione della nuova società.

Le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale (articolo 2479, comma 2, n. 5, cod. civ.)

Il Tribunale di Roma ritiene invalida l'operazione con la quale la prima società (E. Srl) è stata svuotata interamente del proprio patrimonio conferito nella seconda società (8 Srl)⁶. Per fondare la declaratoria di nullità, il Tribunale di Roma si basa sull'[articolo 2479](#), comma 2, n. 5, cod. civ..

Come è noto, l'[articolo 2479](#), cod. civ. disciplina le decisioni dei soci nella Srl. La disposizione prevede che sono riservate alla competenza dei soci: "1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2)

⁴ Cassazione n. 30542/2018.

⁵ Cassazione n. 937/2013.

⁶ Sulla nullità dei conferimenti cfr. R. Ranucci, "In tema di fallimento di società di capitali e accertamento della nullità di un conferimento in natura", in Foro it., 2019, I, c. 1069 e ss..

la nomina ... degli amministratori; 3) la nomina ... dei sindaci...; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”⁷.

Quando l'articolo 2479, comma 2, cod. civ. afferma che certe operazioni “in ogni caso sono riservate” ai soci, dice per converso che gli amministratori – soggetti distinti dai soci - non possono disporre dette operazioni.

È appena il caso di tracciare la distinzione fra il ruolo di socio e quello di amministratore:

i soci hanno effettuato i conferimenti in società e, dunque, sono titolari della partecipazione, avendo effettuato un investimento a rischio. Le principali operazioni “strategiche” devono essere riservate alla loro decisione;

gli amministratori non hanno effettuato alcun conferimento in società, ma sono nominati dall'assemblea per gestire la società. Essi non si occupano delle operazioni “strategiche” della società, ma della gestione delle singole operazioni.

Va detto che nelle Srl italiane spesso soci e amministratori coincidono, essendo le società italiane composte di pochi soci, per di più spesso appartenenti alla medesima famiglia. Ciò nonostante, rimane ferma la distinzione tratteggiata fra soci e amministratori.

Fra le operazioni che sono necessariamente riservate ai soci rientrano quelle che “comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale” ([articolo 2479](#), comma 2, n. 5, cod. civ.). L'idea del Legislatore è che, quando i soci hanno fondato la società, si sono accordati su un determinato oggetto sociale fissato per iscritto. Se le operazioni poi concretamente poste in essere sono talmente dirompenti da alterare l'oggetto sociale, viene di fatto meno quella fiducia che aveva spinto originariamente i soci a concludere il contratto di società.

Nel caso in esame venne costituita una Srl, dal testo della sentenza non risulta con esattezza quale fosse l'oggetto sociale, ma si può assumere che si trattasse di una società immobiliare. Difatti originariamente il patrimonio di E. Srl era costituito da un versamento in danaro (10.000 euro) e, soprattutto, dal conferimento in natura di un complesso immobiliare.

Quando venne costituita la seconda società (8 Srl) e venne fatto il conferimento totale dalla prima società alla seconda, il patrimonio di E. Srl fu trasferito integralmente alla seconda società. Si tratta di

⁷ In tema di operazioni che modificano l'oggetto sociale si veda F. Bochicchio, “L'acquisto del controllo di una banca da parte di una compagnia di assicurazione è legittimo ai sensi dell'art. 2361 c.c.”, in *Assicurazioni*, 2005, pag. 387 e ss. Diversa è la regola che vale nella Spa. Prevede difatti l'articolo 2361, comma 1, cod. civ. che “l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dalla statuto”. La differenza consiste nel fatto che nella Srl l'operazione è consentita (con il consenso dei soci), mentre nella Spa l'operazione (anche se solo sotto il profilo dell'assunzione di partecipazioni) è vietata.

una operazione che di fatto modifica l'oggetto sociale della prima società. Questo tipo di operazioni sono riservate ai soci, mentre non possono essere poste in essere in autonomia dagli amministratori.

Un caso simile a quello deciso dalla pronuncia analizzata si può avere in caso di affitto di azienda: se una società gestisce un'unica azienda, ma affitta detta azienda, dopo l'operazione l'oggetto sociale della prima società non è più di tipo industriale, ma di tipo finanziario: la società si limita a incassare i canoni dell'affitto di azienda senza più essere coinvolta direttamente nell'attività. La questione del rilievo che un contratto di affitto di azienda può avere in termini di modifica sostanziale dell'oggetto sociale della società affittante è stato affrontato in un precedente del Tribunale di Milano⁸. In questa sentenza si afferma che, se una società gestisce un'unica azienda, l'affitto di detta azienda equivale alla cessazione dell'attività della prima società. L'operazione determina una sostanziale modifica dell'oggetto sociale. Per queste operazioni è necessario il consenso dei soci ai sensi dell'[articolo 2479](#), comma 2, n. 5, cod. civ.. Nel caso milanese il contratto di affitto d'azienda fu stipulato dall'amministratore della società, senza ottenere il previo consenso dei soci. Il Tribunale di Milano dichiara l'annullamento del contratto di affitto di azienda avendo l'amministratore agito senza i poteri richiesti dalla legge.

Come si può notare, si tratta di un caso simile (anche se non identico) a quello deciso dal Tribunale di Roma. La prima differenza è che nel caso romano l'operazione contestata era un conferimento, mentre nel caso milanese un affitto d'azienda. La seconda differenza è che, mentre il Tribunale romano dichiara la nullità dell'operazione per violazione di norma imperativa (ci occuperemo sotto di questo aspetto), il Tribunale milanese dichiara l'annullamento dell'operazione alla luce delle disposizioni in tema di rappresentanza della società⁹.

Tornando ad analizzare l'[articolo 2479](#), comma 2, cod. civ., questa disposizione - nello stabilire che certe decisioni sono necessariamente rimesse ai soci - configura una norma imperativa. Ne consegue che l'atto (nel caso di specie il conferimento in altra società) che viola l'articolo 2479, comma 2, cod. civ. si qualifica come nullo per contrarietà a norma imperativa.

⁸ Tribunale di Milano, 1° luglio 2013, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.

⁹ La fattispecie di "sostanziale modifica dell'oggetto sociale" si ritrova nell'ordinamento delle Srl non solo nel contesto dell'articolo 2479, cod. civ. (che disciplina le competenze dei soci), ma anche nell'articolo 2473, cod. civ. sul recesso dei soci. In particolare l'articolo 2473, comma 1, cod. civ. stabilisce che *"in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito ... al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo"*. Di un interessante caso di mutamento dell'oggetto sociale, tale da legittimare il recesso dalla società si è occupato Tribunale di Torino, 3 luglio 2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it. Si trattava di un mutamento dell'oggetto sociale avvenuto mediante delibera assembleare. La Srl aveva inizialmente come oggetto sociale l'attività di edilizia e ingegneria; con delibera assembleare mutò l'oggetto sociale in attività di assunzione di partecipazioni. Vi fu dunque un radicale mutamento dell'oggetto sociale, che spinge il giudice ad affermare che il socio che non ha prestato il proprio consenso ha diritto di recedere dalla società. Questo caso va tenuto distinto dal caso affrontato dal Tribunale di Roma, poiché nel caso torinese vi è stata una mutazione espressa (mediante delibera assembleare) dell'oggetto sociale, mentre nel caso romano vi è stata una mutazione tacita (mediante il compimento di operazioni incompatibili con la continuazione dell'impresa originaria con il medesimo oggetto sociale). Si ricorderà che il Tribunale di Roma ha sindacato il conferimento in una seconda società di tutto il patrimonio della prima società, impossibilitata così a realizzare il suo oggetto sociale.

La difesa dei convenuti sostiene che l'articolo 2479, comma 2, cod. civ. non prevede espressamente quale sia la conseguenza del compimento da parte degli amministratori di un atto riservato ai soci, e dunque non sarebbe corretto dichiararne la nullità. Detto argomento tuttavia non viene seguito dal Tribunale di Roma.

Esistono difatti 2 distinti istituti: la nullità testuale, ma anche la nullità virtuale. Si ha nullità testuale quando è la legge a prevedere espressamente che un certo atto sia colpito dalla sanzione della nullità. Si ha invece nullità virtuale quando la legge non dice espressamente che un certo atto è colpito da nullità, ma – se l'atto contrasta con una disposizione imperativa – esso è nullo per contrasto con norma imperativa.

La nullità della società conferitaria?

Gli attori (ossia la società conferente e il nuovo amministratore della società conferente) chiedono al Tribunale di Roma di dichiarare anche la nullità della società conferitaria, ma il giudice rigetta la domanda, limitandosi – come si è visto sopra – a dichiarare la nullità dell'atto di conferimento. La nullità della società è un istituto che si realizza raramente nella prassi¹⁰. L'[articolo 2332](#), comma 1, cod. civ. prevede difatti che *“avvenuta l'iscrizione nel Registro Imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo; 2) illiceità dell'oggetto sociale; 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale”*. La disposizione è certamente applicabile anche alle Srl, in quanto l'[articolo 2463](#), comma 3, cod. civ. (sulla costituzione di Srl) dichiara espressamente applicabile alla Srl l'articolo 2332, cod. civ..

Come si può notare, vi è un elenco tassativo di pochi casi in cui può essere dichiarata la nullità della società. Il Legislatore difatti mira alla conservazione della società. Si tratta di un'applicazione del principio di conservazione degli atti in ambito societario. Solo quando i vizi sono radicali è possibile far venire meno la società. Bisogna considerare che la nullità della società ha conseguenze molto importanti: non solo viene meno la persona giuridica, ma scompaiono i soci e gli amministratori. Per evitare conseguenze così dirompenti, la legge limita a un ristrettissimo numero di casi specifici le ipotesi in cui si può dichiarare la nullità della società.

¹⁰ In tema di nullità di società cfr. A. Albanese, *“La nullità delle società di capitali e delle cooperative nel nuovo diritto societario”*, in Dir. fall., 2003, I, pag. 1264 e ss.; G. B. Fauceglia, *“Riflessioni in tema di nullità della società di capitali e valutazione del conferimento di bene in natura”*, in Società, 2017, pag. 997 e ss..

Come si può notare, fra i casi indicati dalla legge non rientra quello di modifica dell'oggetto sociale e nemmeno quello di operazioni così importanti da modificare sostanzialmente l'oggetto sociale.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Roma gli attori (ossia la società conferente e il suo nuovo amministratore) avevano sostenuto la tesi che il fatto che la prima società (E. Srl) avesse costituito una società (8 Srl) interamente partecipata avesse determinato una modifica dell'oggetto sociale della prima società. L'Autorità giudiziaria romana rigetta questa tesi, perché ritiene meritevole di tutela la costituzione di una nuova società, la quale ben può rispondere a legittime esigenze della prima società. La costituzione di una società (anche se controllata al 100%) - afferma il Tribunale di Roma - si presenta neutra rispetto all'oggetto sociale e può realizzare finalità del tutto conformi alla realizzazione dell'oggetto sociale della società costituente.

La soluzione fatta propria dalla pronuncia analizzata è confortata dagli orientamenti della Corte di Cassazione. Difatti la Cassazione ha affermato che la partecipazione di una Srl in una società di persone non esige il rispetto dell'[articolo 2361](#), comma 2, cod. civ.¹¹ (dettato per le Spa), e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale - la previa decisione autorizzativa dei soci ai sensi dell'[articolo 2479](#), comma 2, n. 5, cod. civ.¹².

Secondo il Tribunale di Roma ciò che ha realizzato una modificazione sostanziale dell'oggetto sociale della prima società non è la mera costituzione della seconda società, ma il conferimento dell'intero patrimonio della prima nella seconda, conferimento che - determinando lo svuotamento della prima società - ha comportato anche la modificazione sostanziale del suo oggetto sociale.

Osservazioni conclusive

La sentenza esaminata è espressione tipica della conflittualità fra soci. Nel tessuto economico italiano prevalgono le piccole imprese, con compagini sociali di pochissimi soci, spesso legati da rapporti familiari. La conflittualità in dette società è elevata anche perché all'elemento professionale si aggiunge l'elemento personale, e dunque assumono rilievo le tensioni emotive. I conflitti fra soci nelle microimprese italiane sono di difficile soluzione.

¹¹ L'articolo 2361, comma 2, cod. civ. recita che "l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea".

¹² Cassazione n. 1095/2016.

Nel caso di specie l'amministratrice prova a sottrarre il patrimonio della prima società conferendolo in una seconda. Il Tribunale di Roma ritiene che ella fosse ancora amministratrice della prima società, e dunque non dichiara l'inefficacia dell'operazione sotto questo profilo. Tuttavia, lo svuotamento della prima società è un atto di straordinaria amministrazione che richiede l'assenso dei soci. Per questa ragione l'atto di conferimento viene dichiarato nullo, perché l'assemblea non si era espressa in tal senso.